



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL Area Tecnica N. 13 DEL 14/06/2022

OGGETTO: MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO LUNGO LE STRADE DI ACCESSO ALLE SPIAGGE. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER SPECIFICI AUTOVEICOLI.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

- VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
- VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- PREMESSO che all'interno del territorio comunale sono presenti due siti di interesse comunitario identificati come ITB010006 "Monte Russu" e ITB012211 "Isola Rossa – Costa Paradiso", disciplinati dai relativi piani di gestione;
- CONSIDERATO che i siti di interesse comunitario facenti parte della rete Natura 2000 rappresentano un sistema coordinato e coerente di aree destinate al mantenimento della biodiversità, sottoposte ad apposite misure di conservazione al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e/o le specie di interesse comunitario;
- ATTESO che le misure di gestione, contenute nei piani di gestione dei siti di interesse comunitario, prevedono azioni di regolamentazione e interventi per la riduzione delle minacce e la mitigazione delle criticità in atto o potenziali, concorrendo al riequilibrio delle attività umane che si svolgono nel sito in un'ottica di durabilità delle risorse;
- CONSIDERATO che la presenza di attività turistico-ricreative lungo il litorale ha rappresentato un elemento di forte attrattività dell'utenza presso le principali spiagge del territorio, con un'importante presenza di veicoli sulle strade di accesso alle spiagge e sui parcheggi;
- RILEVATO che il transito continuo, in particolar modo nei periodi di maggior presenza turistica, genera ricadute importanti sulla biodiversità presente all'interno dei siti di interesse comunitario, con impatti negativi sugli habitat prioritari e specie di interesse comunitario;

- CONSIDERATO** che alcune strade di accesso alle spiagge si sviluppano lungo aree caratterizzate sotto il profilo geomorfologico da depositi eolici e dalla presenza di habitat prioritari (principalmente “2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*”), per le quali il piano di gestione prevede il divieto di libero transito dei mezzi di qualunque tipo per evitare modificazioni nella distribuzione della copertura di stabilizzazione vegetale;
- RILEVATO** che all’interno dei siti di interesse comunitario insistono in particolare strade realizzate in fondo naturale, le cui caratteristiche costruttive non garantiscono la fruibilità del sito da parte di determinate tipologie di veicoli nel rispetto della tutela degli habitat presenti;
- ATTESO** che la circolazione su tali strade di autoveicoli aventi caratteristiche tipologiche dimensionali e di peso contribuisce a determinare significativi impatti su habitat e specie presenti, dovuti al transito degli stessi sulle aree contigue alla carreggiata caratterizzate dalla presenza di vegetazione e ambiti dunali;
- EVIDENZIATO** che il piano di gestione prevede altresì tra le azioni di regolamentazione la non ammissibilità e il divieto del transito di veicoli motorizzati al di fuori delle strade e dei tracciati individuati e definiti dal soggetto gestore dei siti di interesse comunitario;
- DATO ATTO** che il Comune di Aglientu ha disciplinato l’utilizzo delle strade di accesso alle spiagge attraverso il Piano di utilizzo dei litorali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20/04/2016 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 28 del 9 giugno 2016;
- RICHIAMATO** l’articolo 9 del regolamento di gestione e norme di attuazione del Piano di utilizzo dei litorali, il quale disciplina l’accesso alle spiagge mediante i mezzi di trasporto, demandando a provvedimento apposito la regolamentazione delle fattispecie di mezzi ammessi, le modalità e gli orari di transito;
- RILEVATO** inoltre che le caratteristiche strutturali delle strade a fondo naturale non permettono il transito in sicurezza di tutte le tipologie di autoveicoli, con riguardo alla necessità di tutelare gli utenti deboli della strada presenti in modo significativo soprattutto durante la stagione estiva e a garanzia del corretto svolgimento delle operazioni dei mezzi di soccorso effettuate dalle competenti autorità;
- ATTESO** che, in ragione delle motivazioni sopra esposte, è necessario disciplinare la circolazione degli autoveicoli lungo le strade di accesso al litorale, limitando il transito e la sosta dei veicoli le cui caratteristiche dimensionali costituiscono elementi di forte criticità nell’uso del bene pubblico;
- CONSIDERATO** che il transito di autoveicoli aventi lunghezza superiore a 5,00 m e altezza superiore a 2,00 m, nonché aventi massa superiore a 2,00 t su tali strade genera interferenza sulla circolazione in relazione alle esigenze della viabilità e alle situazioni di pericolo da essa derivanti, incidendo sia sulla fluidità e sicurezza della circolazione veicolare e ciclopedonale degli utenti fruitori delle spiagge, sia sugli habitat e specie tutelate con impatti negativi sulla vegetazione presente, durante le fasi di manovra dei mezzi e di utilizzo della sede stradale;

PRESO ATTO	delle segnalazioni pervenute dal personale della Polizia locale relative alla necessità di limitare il transito di determinati autoveicoli, in ragione delle difficoltà da questi causati alla circolazione e alla modifica della copertura vegetale in prossimità della sede stradale causata dalle loro caratteristiche dimensionali;
RAVVISATA	la necessità di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica degli utenti della strada, nonché di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico del litorale;
CONSIDERATE	le ripercussioni sul territorio, interessanti il sito di interesse comunitario e la sicurezza della viabilità;
RICHIAMATO	l'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il quale prevede che l'ente proprietario della strada può con ordinanza stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
RITENUTO	pertanto di istituire il divieto di transito lungo le strade di accesso alle spiagge, individuate nella planimetria allegata, agli autoveicoli aventi lunghezza superiore a 5,00 m e altezza superiore a 2,00 m o aventi massa superiore a 2,00 t;
VISTO	l'articolo 77 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
VISTI	gli articolo 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ordina

1. La modifica della circolazione, con istituzione del divieto di transito agli autoveicoli aventi lunghezza superiore a 5,00 m e altezza superiore a 2,00 m o aventi massa superiore a 2,00 t lungo le strade di accesso alle spiagge individuate nella planimetria allegata, a partire dal giorno 25 giugno 2022 sino al 31 ottobre 2022 e dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno.

Informa

Che sono escluse dal divieto sopra indicato le categorie dei seguenti veicoli:

- a) autovetture a uso di persone diversamente abili;
- a) autovetture a uso di residenti o domiciliati presso abitazioni ubicate sul litorale, che utilizzano la viabilità oggetto di divieto per raggiungere la propria residenza o domicilio;
- b) autoveicoli adibiti al trasporto di merci per le attività economiche presenti nel litorale, per le operazioni di carico e scarico;
- c) autoveicoli appartenenti al personale delle attività economiche presenti nel litorale;
- d) autoveicoli adibiti al trasporto di imbarcazioni per le operazioni di varo e alaggio;
- e) autoveicoli di forze armate e della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso in stato di emergenza;
- f) autoveicoli di enti eroganti servizi di pubblica utilità in servizio (i veicoli dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa);

g) autoveicoli comunali in servizio.

Avverte

Che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le più gravi responsabilità penali, è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Dispone

1. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all'Albo pretorio del Comune di Aglientu.
1. Di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Servizio Polizia locale, Sede;
 - Carabinieri, presso Comando stazione di Aglientu, via Trentino n. 22 07020 Aglientu (SS);
 - Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania, via Kennedy n. 1 07029 Tempio Pausania (SS);
 - Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), Servizio territoriale di Tempio Pausania, via Belluno n. 14 07029 Tempio Pausania (SS).
2. Di incaricare il competente servizio di Polizia locale della installazione, manutenzione e tenuta in efficienza di segnali stradali conformi alle vigenti norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada e alle relative tabelle e figure, almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza
3. Di incaricare il personale del servizio Polizia locale della vigilanza, controllo ed esecuzione del presente provvedimento.

Comunica

Che contro il presente provvedimento ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Dott. Fabrizio Porcu

